



COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA n. 8 /2021

23 GIU. 2021

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, c. 4;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.;

VISTO il comma 2 dell'art. 34 della L.R. n. 16/96 e l'articolo 3, c. 3 lett.c) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che determinano il periodo a rischio di incendio boschivo, nel periodo **dal 15 giugno al 15 ottobre** di ogni anno.

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1974, n. 36

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art. 16, c. 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16;

VISTO l'art. 34 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della Legge 1 marzo 1975, n. 47, che istituiva, in seno al Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale 14.04.2006, n. 14 , che all'art. 3 recepisce nell'ambito del territorio regionale le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21.11.2000 n.353;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il vigente "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi" approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

VISTO il Regolamento Comunale dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2008

VISTA l'Ordinanza n. 19 del 19.06.2013, come modificata dall'Ordinanza n. 36 del 6.10.2014, in materia di pulizia e bonifica dei terreni, nonché di combustione controllata sul luogo dei residui vegetali e della potatura. Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi boschivi in questa regione si evince che il periodo maggiormente a rischio per il territorio comunale è quello compreso tra le stagioni estiva e autunnale;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Atteso, altresì, che con nota Prot. n. 3453 del 22/6/2021 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Palermo dell'adozione della presente ordinanza;

Considerato che, ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 14.04.2006 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, e segnatamente dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno (salvo diverse prescrizioni in merito emanate e/o eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio), fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del predetto periodo, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria, **in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:**

- accendere fuochi di ogni genere;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alla Città Metropolitana di Palermo, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette istituite a livello regionale, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri, e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere larghezza non inferiore a m. 15.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno di ogni anno.

Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità come sopra individuato.

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno di ogni anno di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri [m. 15 nel caso di fasce protettive realizzate in prossimità di aree boscate] lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale.

Eventuali disposizioni contenute nel Regolamento Comunale dei fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2008, e nell'Ordinanza n. 19 del 19.06.2013, come modificata dall'Ordinanza n. 36 del 6.10.2014, che dovessero risultare in contrasto con quelle riportate nel presente provvedimento sono da ritenersi abrogate.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e alla medesima viene data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e nel sito internet www.comune.gratteri.pa.it., nella Sezione Amministrazione Trasparente, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Stazione Carabinieri di Gratteri; Distaccamento Forestale di Lascari; Vigili del Fuoco Distaccamento di Cefalù; Città Metropolitana di Palermo; Comando Polizia Municipale; All'Ufficio Tecnico Comunale — Servizio di Protezione Civile.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Regione Siciliana; Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Palermo.

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione agli Enti/Servizi di seguito indicati con i relativi recapiti telefonici:

-091 361883 - S.O.U.P. Regionale (Sala Operativa Unificata Permanente);

-112 - Numero emergenza Unico Europeo;

-115 - Vigili del Fuoco;

-1515 — Numero di Emergenza Ambientale;

-800 404 040 - Numero Verde;

-0921429214 - Comune di Gratteri (U.T.C./Servizio di Protezione Civile e Comando di Polizia Municipale).

Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Servizio di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Palermo, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo").



IL SINDACO
Avv. Giuseppe MUFFOLETTO